

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI

NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NELL'AREA

INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL

TRATTO DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E

VILLESSE NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE

AUTOSTRADALE DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del

05.09.2008 e s.m.i.

Servizio di accertamento e verifica ipo-catastale propedeutica al

Procedimento Espropriativo.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):– 75108261B1

CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.):– I61B07000360005

SIVCA 003 - 002 - A004 - 05 - E003 - 01

Riferimento R.d.A. n. prot. 29/18

<inserire nome operatore economico>

Importo: netti € <inserire offerta economica> -.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

Il dott. ing. Enrico Razzini, nato a Montodine (CR) il 25/05/1955, domiciliato per

la carica presso la sede della Stazione Appaltante in Trieste, Via Lazzaretto

Vecchio 26, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua

veste di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Provvedimento n.

1 dd. 06/10/2008 dei Soggetti Attuatori del Commissario Delegato, conservato

al prot. Commissario Atti/8 dd. 31/12/2008;

E

_____, nato a _____ (__) il _____ - e
residente in _____ (__) – Via _____ N. __, il quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di
_____, e quindi, rappresentante della _____
(la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore
Economico o appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio
n. _____ raccolta n. _____ del dott. _____
iscritto al Collegio Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Operatore Economico _____ del servizio di che trattasi, come risulta dal verbale del Seggio di gara di data _____ (rif. Stazione Appaltante Prot. Atti/____);
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Stazione Appaltante prot. Atti/___ dd. _____);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____ (rif. Stazione Appaltante Prot. Atti/____), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che trattasi all'Operatore Economico _____, per l'importo di € _____ (in lettere) comprensivo degli oneri previdenziali al netto dell'IVA ed al lordo della ritenuta di acconto;
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Stazione Appaltante Prot.

U/_____);

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire il Servizio di accertamento e verifica ipo-catastale propedeutica al Procedimento Espropriativo. redazione di una relazione sullo stato degli immobili in parola, che riporti in modo analitico gli immobili interessati dal procedimento e facenti capo all'attualità ad un soggetto, nonché l'evidenziazione di eventuali vincoli e gravami pregiudizievoli. Il tutto previa verifica dell'immobile nel ventennio precedente e, pertanto, la relazione in parola andrà integrata dall'elencazione di tutti gli eventuali proprietari ed i relativi gravami, dei relativi atti di provenienza con i loro identificativi e riferimenti al notaio rogitante, unitamente all'elenco dei creditori iscritti, il tutto nell'arco del ventennio.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per completare l'istruttoria prima dell'effettiva emanazione del decreto d'esproprio, è necessario, altresì, provvedere ad un'ulteriore verifica delle relazioni prodotte nei termini sopra

descritti. Infatti la liquidazione diretta delle indennità condivise, a fronte dell'emanazione del decreto di esproprio, dovrà essere preceduta da detta relazione ipo-catastale, asseverata dal professionista, al fine di verificare l'intestazione e l'assenza di iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili compromessi, eventualmente integrata da ogni altro utile elemento. Detta relazione sarà corredata da idonea documentazione attestante la situazione catastale presente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio competente.

Inquadramento territoriale e definizione dell'ambito geografico dell'incarico

Visto il Decreto n. 236 dd. 09.4.2013 (B.U.R. 08.5.2013, n. 19) del Soggetto Attuatore, con cui è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia – Tratto San Donà di Piave (progr. Km 29+500) – Svincolo di Alvisopoli (progr. Km 63+000)" e dichiarato, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Con il pre-fatto provvedimento si è stabilito di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la verifica della fattibilità di suddividere l'intervento in epigrafe in due o più lotti, nel rispetto dell'allora vigente art. 2, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, laddove si prevedeva che *"la realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo, III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese"*; in base all'esito della succitata verifica - giusto Decreto del Commissario Delegato n. 327 dd. 24.3.2017 (B.U.R. 12.4.2017, n. 15) - si è proceduto alla suddivisione dei

lavori in tre Sub-Lotti funzionali.

L'incarico in oggetto riguarda l'accertamento e verifica ipo-catastale propedeutica al Procedimento Espropriativo necessarie per la realizzazione dell'opera stradale indicata che, si ricorda, essere stata successivamente suddivisa in tre lotti funzionali degli immobili in Provincia di Venezia ed in Provincia di Treviso.

L'attività si svilupperà seguendo detta suddivisione in Sub_Lotti, come sotto riportato, e lo svolgimento dell'incarico seguirà una sequenza temporale che partirà dal Sub_Lotto 1:

I. **Sub_Lotto 1** : ricompreso in Provincia di Venezia con gli immobili catastalmente identificabili in Comune di Santo Stino di Livenza – Annone Veneto – Portogruaro – Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto - numero presunto di ditte 300 (indicativo);

II. **Sub_Lotto 2** : ricompreso in Provincia di Treviso con gli immobili catastalmente identificabili in Comune di Salgareda – Cessalto – Motta di Livenza ed in Provincia di Venezia per gli immobili catastalmente identificabili in Comune di Noventa di Piave – San Donà di Piave - numero presunto di ditte 215 (indicativo)

III. **Sub_Lotto 3** : ricompreso in Provincia di Venezia con gli immobili catastalmente identificabili in Comune di Santo Stino di Livenza – Annone Veneto – Gruaro – Portogruaro ed in Provincia di Treviso per gli immobili catastalmente identificabili in Comune di Cessalto - numero presunto di ditte 259 (indicativo).

Attività oggetto del servizio e tempi di esecuzione (per ciascun Sub Lotto)

Per quanto attiene al servizio richiesto, il numero presunto di **Ditte proprietarie** di immobili (terreni e/o fabbricati), la cui acquisizione si rende necessaria per la realizzazione dell'opera in oggetto, risulta dall'elenco "*piano particellare*" allegato (a titolo esemplificativo, ma non definitivo ed esaustivo). Si specifica che per **Ditta proprietaria** si intende la voce aggregativa, da piano particellare, che ricomprende uno o più proprietari/comproprietari di uno o più immobili (siano essi terreni o fabbricati)

Il servizio dovrà essere evaso nel rispetto della tempistica richiesta, ovvero nelle seguenti fasi:

Fase A:

- A1: predisposizione della summenzionata relazione sullo stato degli immobili entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla formalizzazione della richiesta (incarico specifico), inoltrata via e-mail o PEC dall'Ufficio Espropriazioni;
- A2: verifica, prima dell'effettivo pagamento diretto, presso la competente Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, della relazione di cui al punto precedente, da svolgere in base alle indicazioni temporali individuate dall'Ufficio Espropriazioni con relativa convalida o rettifica, da eseguirsi entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla formulazione della comunicazione trasmessa via e-mail o PEC.

Fase B; (EVENTUALE) ulteriore verifica dell'attività di cui alla *Fase A*, da svolgere con le medesime modalità, e su specifica richiesta inoltrata via fax o e-mail dall'Ufficio Espropriazioni.

Si precisa, altresì, che il numero esatto delle relazioni richieste risulterà esclusivamente dal consuntivo dell'opera. Il servizio in oggetto verrà avviato da subito relativamente al Sub_Lotto 1, successivamente, con apposita comunicazione, anche ai Sub_Lotti 2 e 3. Il corrispettivo spettante – una relazione per ogni Ditta proprietaria - verrà conteggiato sulla base delle relazioni effettivamente redatte.

Dettagli e specifiche del Servizio;

Il servizio dovrà essere svolto sia in modalità telematica che in verifica analitica presso i Pubblici Uffici dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Pubblicità Immobiliare di riferimento (vedi Conservatoria di Venezia e Conservatoria di Treviso).

Le verifiche ipo-catastali dovranno essere eseguite per singolo mappale (sui mappali originari ante frazionamento) per ciascun proprietario/comproprietario facente parte della Ditta proprietaria, al fine di evitare la possibilità che eventuali gravami o pregiudizi colpiscano solo una parte delle proprietà e non l'interezza delle stesse.

La relazione finale evidenzierà la proprietà attuale e dovrà essere strutturata con tutti i passaggi di proprietà avvenuti nell'ultimo ventennio, oppure anche oltre, qualora oltre tale periodo ci fossero elementi tali da avere ripercussioni all'attualità; andranno allegate le visure catastali storiche, l'ultimo atto di provenienza, le visure ipo-catastali per ciascun mappale ed i titoli/atti di eventuali pregiudizi/gravami. Qualora in modalità telematica tali informazioni non fossero reperibili, l'incarico specifico per Ditta proprietaria prevede il reperimento della documentazione fotostatica dei titoli presenti in Conservatoria (Treviso risulta informatizzata per gli atti dal 01/10/1988,

mentre Venezia risulta informatizzata per gli atti dal 16/04/1997).

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata decorrerà dalla sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto e dovrà essere evaso nel rispetto delle tempistiche summenzionate con la conclusione entro il **15/08/2024**.

La scrivente Stazione Appaltante si riserva il diritto di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tal caso l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Si rende noto inoltre che nel caso non dovesse essere prorogato il regime di emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse - Gorizia di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i., attualmente in vigore fino al 31/12/2018, la scrivente struttura si riserva la facoltà di trasferire la titolarità dell'affidamento e/o di designare altro soggetto per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, previste nella presente, in conformità a quanto stabilito in merito a tale aspetto dalle Autorità competenti.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € _____ (**inserire in lettere**) al netto dell'I.V.A. comprensivo degli oneri previdenziali ed al lordo della ritenuta di acconto.

ART. 4 – PAGAMENTI

La fatturazione, espressa nel documento di offerta, suddiviso per le *Fasi A* (*sub-attività A.1 e A.2*) e *Fase B* - si intende riferito alla singola **Relazione/Ditta proprietaria**, omnicomprensivo di tutti gli oneri relativi a

trasferte, incontri, ecc., e tutto quanto necessario all'espletamento dell'incarico, comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'I.V.A. ed al lordo della ritenuta d'acconto. Rimangono invece escluse dal summenzionato importo, le spese documentate per diritti, tributi, visure catastali e valori bollati da compensarsi a parte previa presentazione delle rispettive pezze giustificative che devono essere intestate ad S.p.A. Autovie Venete (così come previsto dal comma 3 dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.).

Il corrispettivo spettante verrà conteggiato a misura sulla base dell'attività effettivamente svolta, e potrà essere inferiore rispetto all'importo complessivamente stimato sulla base del valore unitario offerto.

La fatturazione avverrà periodicamente su base bimestrale (ogni 2 mesi) previa verifica dell'esecuzione del servizio, della regolarità contributiva con la richiesta del DURC, la verifica inadempimenti Agenzia delle Entrate ed il nulla osta della struttura competente, direttamente all'Operatore Economico.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture intestate a S.p.A. AUTOVIE VENETE - Via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - C.F. e P. I.V.A. 00098290323, riportanti il numero del contratto, il CIG e il relativo CUP, dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non verranno prese in considerazione.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità fiscale e contributiva.

Codesta Stazione Appaltante rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – *split payment*) come modificato dall'art. 1 D.L.50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

ART. 5 - MONITORAGGIO GRANDI OPERE E PROTOCOLLO

OPERATIVO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad assolvere tutti gli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 del D.L. 90/2014 e s.m.i., convertito dalla Legge n. 114/2014 e s.m.i, e dalle delibere CIPE n.45/2011 e n.15/2015.

In merito ai specifici adempimenti previsti dal **Protocollo Operativo** allegato, parte integrante del presente contratto, si segnala, in particolare, che dovranno essere inviati al Commissario Delegato ed alla S.p.A. Autovie Venete, prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa alla prestazione in oggetto:

a) copia della lettera di manleva, con la quale l'Operatore Economico autorizza la sua banca ad inviare alla banca dati MGO, le suddette informazioni relative al suo conto corrente e gli estremi identificativi dello stesso conto corrente dedicato in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, e le generalità della persona autorizzata ad operarvi;

b) gli estremi identificativi, di cui all'allegato 2 del protocollo operativo.

Lo stesso Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario è stato sottoscritto con firma digitale.

Il conto corrente dedicato in via esclusiva deve essere aperto all'atto della firma del presente contratto che lega l'Operatore Economico alla

realizzazione dell'opera.

Il conto corrente può essere chiuso, o la lettera di manleva può essere ritirata, quando saranno state completate tutte le operazioni finanziarie di incasso e pagamento collegate all'opera. Della chiusura del conto, o del ritiro della lettera di manleva, deve essere data tempestiva comunicazione al Commissario Delegato ed alla S.p.A. Autovie Venete, che devono informare il DIPE.

Ulteriore obbligo a carico dell'Operatore Economico è di inserire nei subcontratti, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, che dovesse stipulare con i soggetti - che intervengono a qualunque titolo, anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione, imprenditoriale, nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera – l'impegno, per quest'ultimi, di assolvere tutti gli obblighi posti a loro carico dall'art. 36 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, e dalle delibere CIPE n.45/2011 e n.15/2015, (i medesimi obblighi dell' Operatore Economico), nonché l'obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera, venga inserita analoga clausola. Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Stazione Appaltante unicamente se riporteranno il numero dell'ordine, il relativo CIG e CUP dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli che verranno indicati.

L'Operatore Economico, infine, si impegna ad adempiere agli ulteriori

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. non già assolti con il rispetto della normativa sul Sistema di Monitoraggio delle Grandi Opere (forma di controllo dei flussi finanziari più stringente della suddetta "tracciabilità"), ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato in via esclusiva.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART.6 - ULTERIORI ADEMPIMENTI MONITORAGGIO GRANDI OPERE

FILIERA IMPRESE

Con riferimento ai contenuti del protocollo operativo sottoscritto, l'Operatore Economico, qualora si trovasse nella condizione di firmare subcontratti con nuove imprese che entreranno a far parte della filiera, una volta alla settimana, trasmetterà via PEC, avente per oggetto: MGO - PROTOCOLLO OPERATIVO, ai seguenti indirizzi:

commissario@pec.commissarioterzacorsia.it - protocollo@pec.autovie.it - marco.appolonia@autovie.it la seguente documentazione:

- 1) file dell'MGO in formato .xls aggiornato con tutti i dati relativi ai protocolli operativi sottoscritti fino a quel momento;
- 2) una cartella .zip contenente per ciascuna nuova impresa, con cui si è stipulato il protocollo operativo:
 - copia della lettera di manleva;
 - comunicazione conto corrente dedicato in via esclusiva;
 - copia protocollo operativo sottoscritto dall'impresa;
 - gli estremi identificativi, di cui all'allegato 2 del protocollo operativo.

3) una cartella .zip per ciascuna impresa, con cui si era stipulato il protocollo operativo e per la quale è intervenuta una modifica dei dati trasmessi in precedenza, contenente copia dei documenti modificati.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall' Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per € _____ (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del _____ per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

ART. 8 – PENALI

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della prestazione è fissata pari al 0,5% per cento dell'importo contrattuale, sino ad un massimo del 10%. Qualora la penale dovesse raggiungere il 10% per cento dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione Appaltante può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC

con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – SUBAPPALTO

COMMENTO: nel caso in cui l'aggiudicatario abbia all'atto dell'offerta dichiarato di voler subappaltare parte della prestazione, il testo dell'articolo è il seguente:

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono **<inserire descrizione prestazioni come da offerta>**.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate

bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art.

3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Stazione Appaltante e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento *ex lege*, in forza della quale la Stazione Appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore vengano effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

COMMENTO: nel caso invece in cui l'aggiudicatario non abbia dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni, il testo dell'articolo è il seguente :

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler

subappaltare.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Stazione Appaltante a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Stazione Appaltante in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il compimento dell'appalto.

ART. 13 - NORME DELLA SICUREZZA

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Stazione Appaltante.

ART. 15 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

DELL'APPALTO

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto riportato nelle Norme di Esecuzione del Servizio che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nel corso dell'esecuzione del servizio la Stazione Appaltante potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità o cause di forma maggiore o per causa dell'Operatore Economico stesso, ordinare **la sospensione delle attività.**

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto

coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

L'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa n._____, emessa in data ____dalla _____, per un massimale non inferiore a € _____ (_____/___), a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Stazione Appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dell'appalto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 17 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Stazione Appaltante e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegati n. 2:

Offerta economica dell'Operatore Economico

Protocollo operativo

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante ha nominato l'ing. Enrico Razzini Responsabile Unico del Procedimento e il geom. Eddy Ivan Blasco Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 19 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

La Stazione Appaltante, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolti.

Qualora vengano riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di

verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 20 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di

sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Stazione Appaltante potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 21 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Stazione Appaltante, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione. Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Stazione Appaltante con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.commissarioterzacorsia.it.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 26 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico: _____

La Stazione Appaltante: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 2, COMMA 3 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI), ART. 10 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 16 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 21 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 23 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: _____